

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ***Centro di Eccellenza per le Stability Police Units***

“Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici”

Il CoESPU, in ottemperanza ai principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, individua i criteri con cui intende istituire e gestire il proprio Elenco degli Operatori Economici. Nell'ambito del presente Regolamento saranno utilizzate le seguenti definizioni:

- **Elenco degli Operatori Economici:** è un elenco d'impresе/imprenditori, di liberi professionisti singoli od associati, di consorzi, di società di professionisti e di società di ingegneria ritenute/i idonee/i, sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento, per specializzazione, capacità e serietà per la fornitura di beni e/o servizi nonché per l'esecuzione di lavori occorrenti al funzionamento del CoESPU;
- **Codice dei Contratti:** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. 2.5.2006 n. 100, s.o.n. 107/L);
- **Fornitore/i:** persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa volta alla prestazione di beni e/o servizi e/o lavori, nonché liberi professionisti, meglio descritti ed indicati al successivo articolo 2;

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente documento costituisce il “Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici” (di seguito, per brevità, anche solo “**Regolamento**”). L'Elenco degli Operatori Economici verrà utilizzato dal CoESPU per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritti dalla normativa vigente in materia, delle seguenti procedure per la scelta del contraente:

- a)** procedure negoziate dirette (**i**) all'acquisto di beni e/o servizi tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento del CoESPU, nonché (**ii**) alla acquisizione di lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento del CoESPU; tutto ciò in riferimento all'affidamento sia di contratti di rilevanza comunitaria sia di contratti “sotto la soglia comunitaria”;
- b)** procedure di acquisizione in economia dirette (**i**) all'acquisto di beni e/o servizi tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento del CoESPU nonché (**ii**) alla acquisizione di lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento del CoESPU.

Sono ammessi alla presente procedura per l'iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici:

- 1) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del Codice Civile;
- 2) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

3) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-3 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; nonché, in riferimento all'affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici:

4) i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni ed integrazioni;

5) le società di professionisti;

6) le società di ingegneria;

7) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto nel rispetto delle previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Resta inteso che, in riferimento ai soggetti di cui ai precedenti numeri dal 4 al 7, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato all'iscrizione, gli incarichi che saranno affidati dal CoESPU all'esito delle singole procedure per la scelta del contraente all'uopo indette dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di iscrizione di cui al successivo articolo 4, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

I soggetti iscrivibili all'Elenco degli Operatori Economici di CoESPU sono classificati in categorie e sottocategorie, secondo l'elenco di cui all'Allegato A, in relazione alla tipologia di lavori, forniture e/o servizi oggetto della propria attività, al fine di rendere più agevole al CoESPU l'individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

Le pubblicazioni di cui al successivo articolo 2, la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e l'istituzione dell'Elenco degli Operatori Economici, non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo). Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

Il presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici di cui al successivo articolo 4, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Elenco degli Operatori Economici, senza la costituzione di alcun vincolo in capo al CoESPU per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Elenco rappresenta per il CoESPU uno strumento da utilizzare nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento di attività rientranti nelle categorie di cui all'Allegato A.

Art. 2 Preventiva pubblicazione

Il CoESPU si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Elenco degli Operatori Economici con qualunque mezzo **anche tramite comunicazione diretta alle imprese.**

Art. 3 Documentazione disponibile

E' possibile ritirare presso la sede del CoESPU-Servizio Amministrativo sita in via Medici, 87 - 36100 Vicenza, la documentazione in formato cartaceo necessaria per l'iscrizione ed, in particolare:

1. fac-simile domanda d'iscrizione;
2. regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici;
3. elenco delle categorie merceologiche di beni, servizi e lavori (Allegato A al Regolamento);

La documentazione ufficiale è quella depositata presso la sede del CoESPU..

Art. 4 Adempimenti per l'iscrizione

Ogni Fornitore per conseguire l'iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e dai suoi allegati. Nella domanda d'iscrizione il Fornitore dovrà specificare le categorie merceologiche d'interesse, barrando le relative caselle. La domanda ed i suoi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana ed essere contenuti in un unico plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura.

Il plico, contenente la domanda d'iscrizione e la documentazione corredata, potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 presso la sede "CoESPU - Servizio Amministrativo sita in via Medici, 87 - 36100 Vicenza" e dovrà recare all'esterno la dicitura "Elenco degli Operatori Economici – Domanda di iscrizione".

Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati la dicitura "Elenco degli Operatori Economici - Domanda di iscrizione", dovrà essere apposta anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente la Domanda di iscrizione e l'ulteriore documentazione prevista.

L'invio del plico contenente la domanda di iscrizione e la documentazione allegata è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del CoESPU ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga a destinazione.

Art. 5 Criterio di scelta del Fornitore

La scelta dei degli Operatori Economici iscritti all'Elenco degli Operatori Economici da invitare alle singole procedure per l'affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà **il criterio della rotazione secondo l'ordine di iscrizione.**

Resta ferma la facoltà del CoESPU di invitare alle procedure per la scelta del contraente di cui all'articolo 1 altri fornitori ritenuti idonei, quando si tratti di lavori e/o forniture e/o servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l'Elenco degli Operatori Economici ovvero, nel caso in cui per la categoria merceologica di interesse non sia presente nell'Elenco degli Operatori Economici un numero di fornitori atto a soddisfare il numero minimo richiesto, a seconda della tipologia di procedura di scelta del contraente da adottare, dal Codice dei

Contratti. **In tale caso, il CoESPU inviterà contestualmente i nuovi fornitori ad inviare apposita domanda di iscrizione con le modalità indicate nei successivi articoli.**

Il CoESPU adempirà comunque al preventivo obbligo di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da Consip S.p.a., così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Requisiti richiesti

Per essere iscritti all'Elenco degli Operatori Economici occorre essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicati:

1. l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali. Si applica quanto previsto dall'art. 39 del Codice dei contratti.
2. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art 38 comma 1 lettere dalla a) alla m-bis) compresa del Codice dei contratti;
3. adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;
4. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, art. 39 comma 4 del Codice dei contratti, possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente;
5. dichiarare:
 - a) il fatturato globale realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco;
 - b) il fatturato specifico realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco) per lavori e/o forniture e/o servizi analoghi a quelli oggetto della categoria per la quale si chiede l'iscrizione;
 - c) il possesso delle eventuali attestazioni SOA in riferimento ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione.

Per i soggetti di cui al precedente articolo 1, numero 4, in alternativa al requisito di cui al precedente numero 1:

- (i) essere iscritti all'Elenco professionale (nel rispetto della tempistica minima prevista per legge per attività professionali specifiche) per attività inerenti l'esercizio delle attività previste nella categoria per la quale si richiede l'iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applica quanto previsto dall'art. 39 comma 2 del Codice dei contratti.

Art. 7 Documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione, contenuta nel plico di cui al precedente articolo 4:

1. la domanda di iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici redatta su propria carta intestata con indicazione specifica della/e categoria/e merceologica/che dei prodotti, dei servizi o dei

lavori per i quali si richiede l'iscrizione, conforme al fac-simile allegato di cui al precedente art. 3, con allegata copia del documento d'identità del soggetto che sottoscrive la domanda;

2. il presente Regolamento siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;
3. il certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, attestante **l'attività specifica** per la quale il Fornitore richiede l'iscrizione, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarlo ed impegnarlo nonché l'ubicazione della sua sede legale e delle sue unità produttive, recante inoltre la dicitura antimafia di cui all'articolo 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione; (***ovvero, in alternativa***, per i soggetti di cui al precedente articolo 1 numero 4: il certificato di iscrizione all'Elenco professionale di riferimento);

4. copia dei Bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda (o dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000), ovvero altro documento considerato idoneo dal CoESPU, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 163/2006;
5. eventuale certificazione di qualità e/o di gestione ambientale qualora il Fornitore ne sia in possesso;
6. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei contratti copia dell'autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e con i modi precisati dall'art. 46 del DPR 445/2000;
7. eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;
8. eventuale, nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale, copia della Procura speciale.

E' facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.

Il CoESPU si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

- a) dal singolo professionista, se si tratta di libero professionista;
- b) da ciascun professionista associato, se si tratta di associazione professionale;
- c) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- d) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;
- e) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- f) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio.

Art. 8 Modalità di accertamento della documentazione

Le domande di iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici sono soggette alla valutazione da parte di CoESPU che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata. Il procedimento di iscrizione è comune per tutti i soggetti indicati al precedente articolo 1.

L'ammissione della domanda di iscrizione, ovvero l'inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti, verrà comunicata per iscritto a ciascun Fornitore.

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti ed i termini resteranno sospesi.

CoESPU procederà al rigetto della domanda di iscrizione (i) nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 6, (ii) nel caso in cui non venga fornito anche uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 7 ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi.

Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria di cui all'Allegato A domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria di cui all'Allegato A, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

Il CoESPU si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 9 Decorrenza dell'iscrizione all'Elenco Degli Operatori Economici

I fornitori interessati ad essere iscritti all'Elenco potranno presentare apposita domanda in ogni momento. Per ciascuna delle categorie di cui all'Allegato A, l'iscrizione nell'Elenco degli Operatori Economici è effettuata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande di iscrizione fatte pervenire dai soggetti interessati, come risultante dal numero progressivo attribuito dal CoESPU.

Il CoESPU provvederà ad effettuare le iscrizioni entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

L'iscrizione delle Imprese all'Elenco degli Operatori Economici decorre dalla data di comunicazione, anche solo a mezzo fax, del provvedimento di ammissione della richiesta di iscrizione da parte del CoESPU.

L'iscrizione ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo.

Art.10 Validità

L'iscrizione all'Elenco è soggetta a revisione annuale: i fornitori iscritti all'Elenco avranno l'onere di riconfermare la propria iscrizione nei 30 giorni che precedono la scadenza annuale della propria iscrizione all'Elenco. A tal fine dovrà essere presentata la dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati, nonché copia del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario. Le Società iscritte avranno l'obbligo in ogni caso di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese al CoESPU in fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica.

Il CoESPU si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal Fornitore, adottando gli opportuni provvedimenti.

Art. 11 Sospensione dall'Elenco degli Operatori Economici

La sospensione del Fornitore dall'Albo ha luogo per la durata di un anno nel caso in cui per cinque volte, nell'arco del triennio di iscrizione, non abbia presentato offerta a seguito dell'invito a gara.

Ove il Fornitore interessato si renda responsabile, nell'arco di un anno contrattuale, di più di una inadempienza nell'esecuzione dell'attività affidatagli, il CoESPU potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Elenco.

La sospensione potrà essere altresì disposta qualora il Fornitore abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con il CoESPU fino al termine del procedimento stesso.

Della sospensione dall'Elenco viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Art. 12 Cancellazione dall'Elenco degli Operatori Economici

La cancellazione dall'Elenco degli Operatori Economici dei fornitori iscritti ha luogo nel caso di:

1. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
2. mancato rinnovo alla scadenza della validità dell'iscrizione;
3. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente regolamento;
4. per mancata presentazione di offerte per tre inviti nel corso di un anno solare;
5. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
6. mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc.);
7. in caso di espressa richiesta da parte del Fornitore.

La cancellazione dall'Elenco per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata anche solo a mezzo fax al Fornitore interessato.

Salvo il caso di cui al precedente punto 2, una nuova iscrizione non può essere presentata prima che siano decorso 1 anno dall'avvenuta cancellazione.

Ai fini della cancellazione il CoESPU considererà valido ogni mezzo idoneo a dimostrare il mancato rispetto, da parte degli operatori iscritti, delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché dei principi di correttezza, buona fede e libera concorrenza nel libero mercato.

Art. 13 Tutela della Privacy

Il C.o.E.S.P.U., ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Elenco dei degli Operatori Economici, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Elenco e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da

garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda di ammissione, il Fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Art. 15 Responsabilità

Il Responsabile del Procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del CoESPU. Le richieste di informazioni possono essere indirizzate al CoESPU-Servizio Amministrativo sita in via Medici, 87-36100 Vicenza fax 0444/932042 oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica: coespusa@carabinieri.it. Sarà fornita risposta anche solo a mezzo fax o tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore nella domanda d'iscrizione.

Informativa ex art. 13, D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il CoESPU. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso forniti.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dal CoESPU. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco dei degli Operatori Economici e per la scelta dei fornitori da invitare nelle procedure negoziate per gli acquisti di beni e/o servizi e/o lavori nonché per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal CoESPU. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale del CoESPU. che cura il procedimento di iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici ovvero che cura gli inviti a presentare offerte. I dati potranno, altresì, essere comunicati ad altri uffici del CoESPU che svolgono attività attinente agli acquisti;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza al CoESPU. in ordine a procedimenti di gara o per studi di settore;
- ai soggetti facenti parte delle Commissioni di giudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- ad altri Degli Operatori Economici, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Allegato A - Categorie Merceologiche

SEZIONE 1 – ACQUISIZIONE DI BENI

1.1 Arredamento per ufficio

- Mobili, complementi d'arredo
- Tendaggi, tappezzerie
- Corpi illuminanti, lampade
- Segnaletica per interni ed esterni
- Elementi divisorii e di isolamento (pareti, contropareti, controsoffitti)
- Pavimenti

1.2 Apparecchiature ed attrezzature per ufficio (acquisto/noleggio)

- Apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione, proiezione
- Apparecchiature per telecomunicazioni
- Hardware, software e altro materiale informatico
- Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro
- Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche
- Toner e materiali di consumo

1.3 Forniture varie

- Materiale di cancelleria
- Materiale igienico-sanitario
- Libri, riviste
- Divise e capi di vestiario per il personale
- Carta
- Attrezzature e ricambi per la riparazione / manutenzione dei veicoli

SEZIONE 2 – ACQUISIZIONE DI SERVIZI

2.1 Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica

- Manutenzione complementi d'arredo per interni ed esterni
- Manutenzione impianti meccanici
- Manutenzione impianti elettrici
- Manutenzione sistemi elettronici
- Manutenzione apparati informatici (PC, stampanti)
- Manutenzione sistemi di vigilanza
- Manutenzione sistemi per telecomunicazioni
- Manutenzione impianti idraulici
- Manutenzione impianti di riscaldamento/raffreddamento
- Manutenzione e riparazione autoveicoli/motoveicoli

2.2 Servizi per il personale

- Formazione professionale
- Trasferte (agenzia di viaggio)

2.3 Consulenze

- Consulenza gestionale e amministrativa
- Consulenza tecnica sugli immobili
- Consulenza tecnica sugli impianti
- Consulenza IT
- Consulenza di progettazione architettonica
- Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (626/94)

2.5 Servizi per la sicurezza

- Sorveglianza e vigilanza

2.6 Gestione e consultazione dati

- Data entry
- Gestione degli archivi cartacei e memorizzazione su supporti informatici

2.7 Servizi per gli immobili

- Pulizie, smaltimento rifiuti, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione
- Manutenzione aree verdi
- Facchinaggio e imballaggio

2.8 Servizi informatici

- Sviluppo software
- Installazione e configurazione dei sistemi
- Conduzione dei sistemi
- Assistenza tecnica, sistemistica e operativa
- Manutenzione software
- Sicurezza ICT
- Disaster recovery

2.9 UtENZE

- Elettricità
- Acqua
- Gas
- Telefonia fissa
- Telefonia mobile
- Dati/internet

2.10 Servizi Vari

- Servizi bancari
- Servizi tipografici
- Affrancatura, spedizione
- Organizzazione di convegni e iniziative di rappresentanza
- Ristorazione e catering
- Servizi assicurativi

- Trasporto persone
- Trasporto merci

SEZIONE 3 – ACQUISIZIONE DI LAVORI

3.1 Impianti

- Impianti antincendio
- Impianti elevatori
- Impianti di trasmissione dati e apparati di rete
- Impianti di riscaldamento/raffreddamento
- Impianti elettrici e elettromeccanici
- Impianti di videoconferenza
- Impianti TV/satellitari
- Impianti di sicurezza e sorveglianza
- Impianti telefonici
- Impianti idraulici, termo-idraulici
- Impianti di scarico e fognature
- Impianti di rilevazione delle presenze

3.2 Fabbricati

- Lavori edili
- Lavori di artigianato in metallo
- Lavori di artigianato in legno